



COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale

**RICOGNIZIONE PERIODICA
DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI
“SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA”**

ai sensi dell’Art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022

rif. Esercizio 2022

SOMMARIO

PREMESSA	3
SEZIONE A – IDENTIFICAZIONE DEI S.I.E.G. – SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO	
GENERALE	5
A.1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	5
A.2 – OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE.....	7
A.3 – OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GENERALE.....	8
A.4 – CLASSIFICAZIONE S.I.E.G. – Servizio di Interesse Economico Generale.....	10
A.5 – PERIMETRO DELLA RICOGNIZIONE ex Art. 30 TUSPL.....	13
SEZIONE B – ANALISI DEI S.I.E.G. EROGATI DALLA SOCIETA' MULTISERVIZI CAERITE SPA, IN HOUSE PROVIDING DEL COMUNE DI CERVETERI	
14	
B.1 – IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI.....	14
B.2 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI S.I.E.G.	15
B.3 – ANALISI DI DETTAGLIO.....	16
§ – GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI.....	16
§ – GESTIONE ServiziO FARMACIE	21
§ – SERVIZI STRUMENTALI (SST) AFFIDATI ALLA SOCIETA' MULTISERVIZI CAERITE SPA IN HOUSE PROVIDING	30
SEZIONE C – CONCLUSIONI	30

PREMESSA

In data 31.12.2022 è entrato in vigore il **D.Lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii.**, concernente **“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”**, costituendo di fatto una vera e propria riforma della disciplina dei “servizi d’interesse economico generale locale” (di seguito **SIEG**).

I principi previsti dal nuovo decreto costituiscono disposizioni essenziali a valere per l’ente affidante e per il soggetto gestore, e come tali, a decorrere dal 1° gennaio 2023, devono essere riportati in tutti i contratti di servizio per l’affidamento dei SIEG.

L’Art. 2 del decreto si fa carico di definire puntualmente quanto segue:

➤ **“servizi di interesse economico generale di livello locale”** o “servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito **SIEG**): i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

➤ **“servizi di interesse economico generale di livello locale a rete”** o “servizi pubblici locali a rete”: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente; N.B. L’Art. 6 del decreto dispone, altresì, che a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente.

Appare quindi opportuno sottolineare la centralità della definizione di **“servizio di interesse economico generale di livello locale”**, sia esso “a rete” o meno, in quanto dal 1° Gennaio 2023 tale definizione costituisce un elemento dirimente in ordine alle possibili modalità di affidamento del servizio stesso.

Altresì, l’Art. 3 del decreto afferma che i **SIEG** (servizi di interesse economico generale di livello locale) rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

L’istituzione, la regolazione e la gestione dei SIEG **rispondono a principi** di *“concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni”*.

L’Art. 4 afferma che le disposizioni del D.Lgs. n. 201/2022 si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale (SIEG) prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto,

prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel decreto stesso specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore (come le deroghe rif. Art. 35 “servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale” e Art. 36 “coordinamento in materia di impianti di trasporti a fune”, oppure le disposizioni speciali rif. Art. 32 “coordinamento in materia di trasporto pubblico locale”).

Pertanto, si rende necessario effettuare una ricognizione preliminare dei servizi pubblici locali erogati dall'Ente comunale ed individuare, sulla scorta del D.Lgs. n. 201/2022, quali di questi possano qualificarsi come “**SIEG - servizio di interesse economico generale di livello locale**”.

Una volta individuati i SIEG, sarà necessario procedere alla “**ricognizione annuale sulla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica**” così come previsto **dall'Art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022**, ovvero: “1. *I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

2. La ricognizione di cui al comma 1 e' contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo e' effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

Quindi, secondo il dettato normativo sopra riportato, la “ricognizione” ex Art. 30 presenta un perimetro potenzialmente molto ampio, poiché interessa tutti i servizi pubblici locali erogati dall'Ente (o da suoi organismi strumentali o partecipati), suscettibili di qualificarsi come “SIEG”, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 201/2022.

Per i SIEG così individuati, si procederà quindi a verificare:

- le modalità di affidamento
- l'andamento economico
- gli indicatori di efficienza e qualità del servizio
- e il rispetto degli obblighi contrattuali.

La relazione periodica sui servizi pubblici, ai sensi dell'Art. 30 TUSPL, deve rilevare, “*per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori*” che l'ente locale dovrebbe adottare sulla base del regolamento generale.

La relazione deve predisporre entro l'anno corrente e periodicamente alla fine di ogni anno.

Nel caso del Comune di Cerveteri, si rappresenta, in primo luogo, che **l’Ente detiene partecipazioni rilevanti in società o enti di diritto privato** per i quali è stato necessario attivare le misure ricadenti nell’alveo del c.d. “controllo analogo” e, di conseguenza, sono presenti contratti di servizio affidati in regime di “*in house providing*” (ex D.Lgs. n. 175/2016).

SEZIONE A – IDENTIFICAZIONE DEI S.I.E.G. – SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

A.1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Prima di procedere con l'analisi dei servizi pubblici erogati dall'Ente, è necessario inquadrare normativamente la **definizione di "SIEG - Servizio di Interesse Economico Generale"**.

A tal riguardo, il D.Lgs. n. 201/2022 prevede quanto segue:

all'Art. 2 - Definizioni

– lettera c) "**servizi di interesse economico generale** di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica" ("**SIEG**"): i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

– lettera d) "servizi di interesse economico generale di livello locale a rete" o "**servizi pubblici locali a rete**" ("**SIEG a rete**"): i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.

E' bene precisare che per i "SIEG a rete", lo stesso D.Lgs. n. 201/2022 prevede disposizioni speciali con rif. Artt. 6, 7, 32, 35 e 36.

all'Art. 3 - Principi generali del servizio pubblico locale

– comma 1 "I servizi di interesse economico generale di livello locale (**SIEG**) rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità."

– comma 2 "L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni."

– comma 3 "Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva."

all'Art. 10 - Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà

– comma 1 “Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.”

– comma 2 “Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.”

– comma 3 “Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.”

– comma 4 “I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.”

– comma 5 “La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

all'Art. 14 - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

– comma 1 “Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del TUEL.”

– comma 2 “Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.”

– comma 3 “Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.”

all’Art. 15 Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica

– comma 1 “Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore.”

all’Art. 30 Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

– comma 1 “I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (...), effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all’affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

– comma 2 “La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”

– comma 3 “In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

A.2 – OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Per meglio comprendere gli “obblighi di servizio pubblico e universale” che il **Comune di Cerveteri** ha definito si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi, dal momento che non si tratta di concetti pienamente coincidenti.

Il servizio pubblico può essere definito come un’attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l’Unione Europea intende il servizio universale come “l’insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza”.

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di “servizio universale”.

In *primis*, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato.

Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107 e 108 della Sezione 2 rubricata “Aiuti concessi dagli Stati” del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007)).

In secondo luogo, si puntualizza che per “prezzo abbordabile” deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'abbordabilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese.

Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale.

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di “servizio pubblico” tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente

ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

A.3 – OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GENERALE

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'equilibrio economico del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia.

Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso e/o connessi ad investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere obblighi di tenere una contabilità separata.

Secondo la Commissione Europea, 29 novembre 2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico NON costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;

3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;

4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Nel definire i servizi di interesse economico generale gli Stati Membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

- 1) la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- 2) le imprese ed il territorio interessati;
- 3) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
- 4) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- 5) le modalità per evitare sovra-compensazioni e per il loro eventuale rimborso.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale.

A.4 – CLASSIFICAZIONE S.I.E.G. – SERVIZIO DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

Sulla base della normativa di riferimento (D.Lgs. n. 175/2016 TUSP e il più recente D.Lgs. n. 201/2022), e allo scopo di circoscrivere quanto più possibile il perimetro di pertinenza relativo agli Enti Locali, è possibile delineare un primo quadro tassonomico dei SIEG – servizi di interesse **economico** generale.

Tav. 1 - Tassonomia SIEG

Tassonomia	SIEG		SIEG	
	Speciali	Ordinari	A RETE	NON A RETE
Distribuzione Gas Naturale	X		X	
Distribuzione Energia Elettrica	X		X	
S.I.I. – Servizio Idrico Integrato	X		X	
Servizio R.S.U. – Rifiuti Solidi Urbani		X	X	
T.P.L. – Trasporto Pubblico Locale (●)	X		X	
Gestione illuminazione pubblica	X		X	
Teleriscaldamento	X			X
Telecomunicazioni		X	X	
Servizio farmaceutico		X		X
Asili nido		X		X
Servizi museali		X		X
Servizio Trasporto scolastico		X		X
Gestione parcheggi		X		X
Servizio cimiteriale (compreso l'illuminazione votiva) (●●)		X		X
Gestione impianti sportivi (●●●)		X		X
Refezione Scolastica		X		X

dove: (●) tram, bus, metro, filo, ferro.

(●●) la pubblica illuminazione votiva rientra tra i SIEG solo nel caso in cui la tariffa è in grado di coprire i costi.

(●●●) se classificati tali all'interno dei regolamenti comunali, in ragione della remunerativa della gestione.

La distinzione tra rilevanza economica e no, che ha matrici eurocomuni (cfr. art. 57 TFUE) è incentrata (da ultimo, art. 2, comma 1, lettere h) e i) d.lgs. 175/2016) sul criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè di possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato”.

Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che *“Il servizio ha, per tal via, rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi; al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione). Peraltro, la redditività di un servizio (ad es. della gestione di un impianto sportivo) deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc..”* (**Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 858 del 28 gennaio 2021**).

Ed ancora *“La distinzione tra “servizio economico di interesse generale” e “servizio non economico di interesse generale” va effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato”; A sua volta il carattere della remuneratività, da apprezzare caso per caso, va accertato facendo applicazione di una serie di indici quali: - la scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività, - le caratteristiche dell'impianto, - le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, - il regime tariffario (libero ed imposto); - la praticabilità di attività accessorie.”* (**Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1784 del 14 marzo 2022**).

Per circoscrivere meglio il perimetro di definizione di un servizio “SIEG”, è possibile anche ragionare in via residuale, riducendo tale perimetro attraverso l'identificazione di altre tipologie di servizi, già qualificate in seno alla normativa oggi vigente (TUEL, TUSP, ecc...).

A tal fine, possiamo considerare le seguenti tipologie:

➤ **SST – Servizi Strumentali**, così come previsto all'Art. 4, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 TUSP; viene compresa l'autoproduzione di beni e servizi strumentali per mezzo di società *in house*, laddove il provvedimento di affidamento a quest'ultime, partecipate dall'ente locale affidante, si ritiene sufficientemente motivato (ai fini del D.Lgs. n. 36/2023) qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o del perseguimento d'interessi strategici in via diretta per l'ente locale e, in via indiretta, per la collettività;

➤ **SIEG – Servizio interesse economico generale** – definizione ben inquadrata dall'Art. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 201/2022 e dall'Art. 2, lett. h), del TUSP.

Pertanto, tenendo conto delle tipologie alternative sopra rappresentate, è possibile delineare con maggiore precisione il **vantaggio di caratteristiche che circoscrivono meglio il perimetro di classificazione di un SIEG**.

A tal fine, le caratteristiche o le peculiarità di un servizio suscettibile di essere qualificato come un SIEG possono essere così sintetizzate:

✓ **interesse generale** → il servizio risponde alle esigenze della comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

✓ il servizio **NON può qualificarsi come un “servizio strumentale” (SST)** → ovvero deputato a produrre beni e servizi (compresi servizi connessi e ausiliari) a favore e/o nell’interesse del solo Ente comunale;

✓ il servizio **risulta essere contendibile sul mercato** → giacché soddisfa l’interesse da parte degli operatori di mercato di prestare il servizio medesimo (in alcuni casi con l’ausilio di un contributo o di una compensazione in danaro (o in altra natura) da parte dell’Ente);

Altro aspetto che viene in rilievo è la identificazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che comprendono anche quelli a rete e che sono caratterizzati da:

✓ concessione di “diritti esclusivi”, ovvero il diritto, concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina U.E., avente l’effetto di riservare a un unico operatore economico l’esercizio di un’attività in un ambito determinato;

✓ o concessione o “diritti speciali”, ovvero diritti, concessi da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina U.E., avente l’effetto di riservare a due o più operatori economici l’esercizio di un’attività in un ambito determinato.

Si ribadisce, a tal fine, che **NON sono oggetto di ricognizione**:

○ i servizi di interesse generale **privi di rilevanza economica**: ovvero le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o che sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, che non sono servizi di interesse economico generale. Storicamente riconducibili ai “servizi sanitari”, “sociali”, “socio-assistenziali”, “culturali”;

○ i **servizi strumentali (SST)**: laddove, la definizione più corretta di servizi strumentali è reperibile nelle sentenze del Consiglio di Stato (*ex multis*, sezione V, 12 giugno 2009, n. 3766) dove si indicano quali servizi strumentali **“tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali”**.

I **“SST- Servizi Strumentali”**, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione e dell’utenza diffusa, mentre i servizi pubblici locali mirano direttamente a soddisfare bisogni o esigenze della collettività.

La differenza fra le due categorie di servizi è spesso evidente:

✓ **Servizio Pubblico Locale** → quando è presente un'utenza diffusa sul territorio e pagatrice di prezzo;

✓ **Servizio Strumentale** o attività strumentale ovvero un'attività resa alla pubblica amministrazione → quando il beneficio della prestazione è soltanto dell'Ente, e lo stesso Ente è l'unico pagatore del corrispettivo.

Con Sentenza del **TAR Lombardia n. 1373 del 27.12.2007** è stata ancor meglio definita la distinzione tra le due categorie, affermando che essa va ricercata nel beneficiario diretto del servizio: ricorre l'ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall'appaltatore viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, al contrario, servizio strumentale quello le cui prestazioni vengono svolte in favore della stazione appaltante.

Si deve comunque concludere sul punto ricordando che, non esistendo nessun elenco tassativo derivante da norme vigenti (a differenza dell'elenco contenuto nella vecchia Legge 103/1903), agli Enti è rimessa la facoltà di determinare la tipologia ed i livelli delle prestazioni di servizio per i quali assumere la responsabilità e gli oneri economici nei confronti della collettività di riferimento, rispettando il quadro generale fornito dalle diverse disposizioni dell'ordinamento (**Consiglio di Stato, 23.2.2010, n. 1651**).

Quindi, sulla base di una verifica analitica delle caratteristiche sopra evidenziate è possibile qualificare un servizio come "SIEG" o meno, fatte salve le pronunce giurisprudenziali che interverranno in materia.

A.5 – PERIMETRO DELLA RICOGNIZIONE EX ART. 30 TUSPL

L'Art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 individua i soggetti che devono attuare la disposizione, stabilendo l'obbligo di effettuare una **ricognizione periodica** della situazione gestionale dei servizi pubblici locali “a rete” e “NON a rete”, di rilevanza economica. I soggetti sono:

- a) Comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- b) Città metropolitane;
- c) Province;
- d) altri Enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

Il dato letterale della norma che fa riferimento ai “*servizi affidati*” va interpretato nel senso che la ricognizione riguardi solo i servizi affidati dai Comuni di cui alla succitata lettera a), con **esclusione, quindi, dei “servizi a rete a rilevanza economica”, affidati da altri enti competenti** che, insistendo sul medesimo territorio del Comune, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad es. Autorità d'ambito o bacino per i servizi quali TPL, servizio idrico integrato e igiene ambientale).

Analogamente, l'espressione letterale “*per ogni servizio affidato*” è un evidente riferimento a tutti i servizi “esternalizzati” dall'amministrazione nei termini succitati, **escludendo pertanto dalla presente Ricognizione servizi gestiti “in economia”**, cioè in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall'Ente locale.

Altro chiarimento va dato in merito al richiamo operato dal secondo periodo del comma 1 dell'Art. 30. Detto richiamo fa rientrare nell'ambito di applicazione della norma “*tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.*”, estendendola (per via del rinvio agli articoli 32 e 35 del D.Lgs. n. 201/2022) anche al “trasporto pubblico locale” ed alla “distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica”.

Inoltre, per quanto attiene al perimetro della ricognizione, non pare potersi limitare ai soli servizi affidati in concessione, in quanto, ai sensi dell'Art. 15 del TUSPL, l'opzione della concessione è solo una preferenza: “*Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore*” e non un obbligo generale, residuando pertanto la possibilità dell'affidamento tramite appalto pubblico.

Non è possibile, ancora, neppure limitarsi ad una ricognizione che verta sui soli servizi a rete (in merito dei quali gli indicatori, ai sensi dell'Art. 7, devono essere prodotti dalle Autorità di settore) e sui soli servizi individuati, per ora, dal Decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto u.s., ai sensi dell'art. 8 TUSPL.

In sintesi, quindi, **i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti**, le loro forme associative, le Città metropolitane e le Provincie devono effettuare la ricognizione sui servizi pubblici locali “a rete” e “NON a rete, di rilevanza economica, che hanno affidato, in base ai seguenti orientamenti interpretativi:

- la ricognizione va effettuata per TUTTI i servizi pubblici locali a rilevanza economica “affidati”, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex Art. 7 o Art. 8 del D.Lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione “*tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9*”, ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);
- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati *in house* e soprasoglia U.E. affidati senza gara.

SEZIONE B – ANALISI DEI S.I.E.G. EROGATI DALLA SOCIETA' MULTISERVIZI CAERITE SPA, IN HOUSE PROVIDING DEL COMUNE DI CERVETERI

PREMESSA: Cronistoria della società- costituzione soci capitale servizi gestiti a rilevanza economica e quelli strumentali.

La Multiservizi Caerite spa è una società in house providing completamente partecipata dal Comune di Cerveteri, costituita nel 2002 con attività prevalente nella gestione delle farmacie comunali. I ricavi 2022, della gestione caratteristica della società ammontano complessivamente ad euro 11.916.935 di cui il settore farmaceutico contribuisce per euro 10.292.827 con una percentuale di assorbimento/incidenza pari al circa 86%.

Nella tabella sottostante si rappresenta la suddivisione dei ricavi per servizi/settori/attività affidati dal comune di Cerveteri alla società in house providing, Multiservizi Caerite spa, comparando i valori della produzione anni 2021 e 2022.

Tipologia Ricavi 2022	Anno 2022	Anno 2021	2022 vs 2021
Ricavi gestione servizio farmaceutico	10.292.827	8.951.887	1.340.940
Ricavi settore irriguo	30.135	50.823	- 20.689
Ricavi gestione cimiteriale	307.626	305.577	2.049
Ricavi settore illuminazione pubblica	352.017	312.594	39.423
Ricavi settore verde pubblico	934.331	854.327	80.003
TOTALE ricavi complessivi	11.916.935	10.475.208	1.441.727

B.1 – IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI

L'analisi ricognitiva prevede, in primo luogo, la necessità di evidenziare i potenziali servizi pubblici locali, attualmente erogati dall'Ente comunale, e di analizzarne le caratteristiche che sottendono alla qualificazione di "SIEG - Servizio di Interesse Economico Generale".

Comune di CERVETERI			
Popolazione	38.400 abitanti (Fonte ISTAT 01/01/2019)	Codice ISTAT	058029
Superficie territorio	134,32 km ²	Codice Catastale	C552
Densità	281,83 ab./km ²		
Misura (quantità) del ricorso ad affidamenti in house	70,79% % DA CALCOLARSI SUL TOTALE DEI SIEG AFFIDATI DALL'ENTE		

ELENCO PRELIMINARE DEI SERVIZI

Denominazione del servizio	Tipologia di servizio	Autorità regolatoria	Modalità di affidamento	Soggetto gestore
Gestione Servizio cimiteriale	SIEG	-	gestione in house providing	Multiservizi Caerite spa
Gestione Servizio farmaceutico	SIEG	-	gestione in house providing	Multiservizi Caerite spa
Servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico comunale e pulizia spiagge	SST	-	gestione in house providing	Multiservizi Caerite spa
Gestione del servizio di pubblica illuminazione comunale	SST		gestione in house providing	Multiservizi Caerite spa
Servizio irriguo	SST		Gestione in house providing	Multiservizi Caerite spa

Si precisa che l'elenco dei servizi pubblici di cui sopra deve essere inteso come un elenco preliminare di partenza, laddove la successiva analisi analitica favorirà l'eventuale qualificazione a "SIEG" ai fini della presente ricognizione.

B.2 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI S.I.E.G.

Ai sensi di quanto prescritto dall'**Art. 14**, comma 1, del D.Lgs. n. 201/2022, gli Enti Locali provvedono all'organizzazione di servizi che ritengono necessari al perseguimento dell'interesse pubblico mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'Art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- b) affidamento a Società mista, secondo le modalità previste dall'Art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- c) affidamento a Società "in house", nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'Art. 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli "a rete", gestione in economia o mediante Aziende speciali di cui all'Art. 114 del TUEL.

Per le finalità della presente Relazione – riguardante la ricognizione circa le "motivazioni delle modalità di affidamento", nonché agli **obblighi di motivazione** ai sensi degli Artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, è opportuno preliminarmente precisare quanto segue.

B.3 – ANALISI DI DETTAGLIO

Si passa in rassegna un'analisi di dettaglio in ordine ai servizi pubblici elencati in precedenza. In ottemperanza all'Art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, l'analisi mette in evidenza, per ogni servizio affidato, le risultanze dell'attività di controllo effettuata dal singolo Servizio comunale competente in materia, in ordine al concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

Per quanto concerne gli atti e gli indicatori previsti all'Artt. 7, 8 e 9 del decreto, si terrà conto di quanto attualmente disposto e approvato delle autorità regolatorie, rappresentando sin d'ora che alla data di redazione della presente non risultano emanati i provvedimenti di cui agli Artt. 8 e 9.

§ – GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le fonti normative che attengono in linea generale ai servizi cimiteriali si ritrovano nella carta costituzionale (Art. 32), nell'Art. 13 del TUEL, nei Regolamenti di Polizia mortuaria, redatti ai sensi del DPR n. 285/1990, e infine nell'Art. 1 del D.M. Interno del 28.05.1993, il quale stabilisce che i servizi necroscopici e

cimiteriali sono da ritenersi quali servizi indispensabili di competenza dei Comuni (c.d. “**servizi pubblici essenziali**” – Accordo Regioni Autonomie-Locali del 19.09.2002).

Con riferimento alla nuova disciplina, l’Art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 201/2022 prescrive che gli enti locali, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio di che trattasi e della definizione del rapporto contrattuale, tengano conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Con riferimento alla nuova disciplina, l’Art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 201/2022 prescrive che gli enti locali, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio di che trattasi e della definizione del rapporto contrattuale, tengano conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti.

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO	
Modalità di svolgimento del servizio	IN HOUSE a Ente partecipato
Modalità di Affidamento	Contratto di Servizio
Descrizione servizi resi	Manutenzione ordinaria e custodia dei cimiteri comunali, ivi inclusa la gestione delle luci votive
Delibera di GIUNTA o CONSIGLIO	- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/04/2003 ha istituito la Azienda Speciale Multiservizi Caerite (A.S.M.C.); - con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 98 del 29/04/2003 il Comune di Cerveteri ha deliberato la trasformazione dell’A.S.M.C. Società per Azioni (S.p.A.)
DETERMINA di affidamento	no
Responsabile attuale della procedura o R.U.P.	
Denominazione AFFIDATARIO del servizio	Multiservizi Caerite S.P.A.

P.IVA dell’AFFIDATARIO del servizio	07105121003
CIG o CIG derivato	
Contratto di Servizio	3631 del 06/09/2010
Durata ed eventuale proroga	5 (cinque) anni - mai prorogato
Termine previsto del contratto	01/10/2015
Valore complessivo dell’affidamento al netto dell’eventuale ribasso di gara	230.000,00 €
presenza Carta dei Servizi	NO
presenza Piano degli Investimenti	NO

INDICATORI DI ECONOMICITA’, EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA’

Di seguito si riporta un confronto degli indicatori economicità, efficacia, efficienza e qualità per il servizio in argomento, come attualmente adottati, anche in relazione alle ultime novità normative e regolamentari intervenute nell’ambito della disciplina dei Servizi Pubblici Locali.

A tal fine, si specifica che in attuazione dell’Art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 201/2022 il M.I.M.I. con Decreto Direttoriale del 31.08.2023 ha approvato:

- **le linee guida necessarie alla redazione del piano economico finanziario (allegato n.1)**
- **e lo schema contenente l’individuazione degli indicatori di qualità (allegato n. 2).**

Pertanto, allorquando si dovrà procedere a modificare e/o rinnovare il contratto di servizio in argomento, l’Ente comunale sarà tenuto a dare piena attuazione alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 201/2022, e in particolare all’adozione degli indicatori di cui al citato Art. 8.

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO	rif. Anno 2022
Quadro finanziario generale del servizio	Conto Economico annuale con riferimento all'Affidatario o Concessionario del servizio
RICAVI	
Ricavi da UTENZA	64.217,08 €
Ricavi da contratto servizio con Ente	243.426,00 €
Altri Ricavi	- €
Altri Ricavi	- €
Tot. RICAVI	307.643,08 €
COSTI	
Costi per materie prime, sussidiarie e di merci	1.066,86 €
Costi per servizi	42.448,90 €
Compensi cda e collegio sindacale	30.989,66 €
Costi per godimento beni di terzi	3.137,76 €
Costi per il personale	164.299,86 €
Altri Oneri diversi di gestione	14,68 €
Ammortamenti	2.724,00 €
Accantonamenti	8.448,38 €
Proventi e Oneri Finanziari (+/-)	
Tot. COSTI	253.130,10 €
EBT - Risultato Operativo Ante-Imposte	54.512,98 €

INDICATORI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA'	
INDICATORI DI CONTESTO	rif. Anno 2022
n° cimiteri gestiti	4
n° giorni settimanali di apertura in media	7,00
n° ore giornaliere di apertura in media	9,00
viene compresa la gestione delle "Luci Votive"	SI
INDICATORI DI ECONOMICITA' ED EFFICACIA	rif. Anno 2022
Economicità	Attività perfezionata nell'anno di riferimento
n° dipendenti assegnati al servizio	5
spesa di personale	198.742,87 €
spesa per materiali	3.016,86 €
spesa per utenze	16.876,00 €
altre voce di spesa caratteristica del servizio	25.572,90 €
Efficacia	Attività perfezionata nell'anno di riferimento
n° sepolture	1
n° lapidi e arredi funebri apposti	1
n° loculi retrocessi o requisiti	1
n° adeguamenti tecnico-sanitari	1
n° affidamenti urne cinerarie	1
n° reclami pervenuti	1
n° tumulazioni	1
incassi da tumulazioni	1,00 €
n° estumulazioni	1
incassi da estumulazioni	1,00 €
n° esumazioni ordinarie	1
incassi da esumazioni ordinarie	1,00 €

VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI D.LGS. n. 201/2022

Dall'esame della documentazione contrattuale e dalle caratteristiche economico-finanziarie, si evince come il servizio in argomento soddisfi i criteri di qualificazione a "SIEG" dettati dall' Art. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 201/2022. Ciò è, altresì, riscontrabile per mezzo della seguente tabella di verifica:

<i>QUADRO DI VERIFICA CARATTERISTICHE "S.I.E.G."</i>		
Caratteristiche	Esito Verifica	Descrizione
Art. 2 lett. c) D.Lgs. 201/2022	SI	il servizio viene erogato dietro corrispettivo economico, attraverso la tariffazione dell'utenza <u>in ragione dell'esigenza di offrire una tariffazione agevolata agli utenti al fine di garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità</u>
Art. 3 D.Lgs. 201/2022	SI	il servizio risponde a esigenze della comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità
Art. 14 co.1 D.Lgs. 201/2022	SI	affidamento in regime di Appalto
Art. 15 D.Lgs. 201/2022	SI	secondo quanto previsto all'Art. 14 lett. a)

Secondo il D.Lgs. n. 201/2022 e le argomentazioni evidenziate in precedenza, il servizio di Trasporto Scolastico si qualifica come un "S.I.E.G" – Servizio di Interesse Economico Generale.

Ai sensi di quanto prescritto dall'**Art. 14**, comma 1, del D.Lgs, n. 201/2022, gli Enti Locali provvedono all'organizzazione di servizi che ritengono necessari al perseguimento dell'interesse pubblico mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'Art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- b) affidamento a Società mista, secondo le modalità previste dall'Art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- c) affidamento a Società "in house", nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'Art. 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli "a rete", gestione in economia o mediante Aziende speciali di cui all'Art. 114 del TUEL.

Per le finalità della presente Relazione – riguardante la ricognizione circa le modalità di affidamento scelta in relazione ai singoli servizi, nonché agli **obblighi di motivazione** ai sensi degli Artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, è opportuno preliminarmente precisare quanto segue.

In ordine alla scelta della modalità di gestione del Servizio in questione, l'Art. 14, comma 2, del decreto, prescrive in capo all'Ente pubblico affidante l'obbligo di tenere conto anche dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse opzioni astrattamente praticabili. Ciò si sostanzia in una **analisi comparativa** dei punti di forza e di debolezza delle diverse forme di gestione a cui l'Ente Locale può astrattamente ricorrere, al fine di individuare quale sistema di gestione sia quello maggiormente rispondente ai risultati attesi dall'Amministrazione pubblica.

L'eventuale scelta di gestire i Servizi in questione mediante l'affidamento *i)* ad una Società mista *ii)* o affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica comporta sicuramente una scelta NON economicamente conveniente per il Comune di Cerveteri, atteso che da entrambe le scelte deriverebbero maggiori oneri derivanti, sia dalla "costituzione ex novo" di soggetti giuridici, che dai costi fissi di amministrazione che caratterizzerebbero l'ordinaria gestione degli stessi.

In conclusione, per le argomentazioni sopra rappresentate, **l'affidamento del servizio alla società Multiservizi Caerite spa, in house providing del comune di Cerveteri si conferma come la soluzione più conveniente**, sia sotto il profilo economico che gestionale e amministrativo.

§ – GESTIONE SERVIZIO FARMACIE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La gestione del "servizio di farmacia" è connessa ai principi contenuti nella Legge n. 475/1968, la cui ratio è ispirata alla natura pubblicistica della finalità di servizio pubblico essenziale (TAR Piemonte sentenza n° 767 del 14.06.2013). La concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali, anche se previo espletamento di gara pubblica, avrebbe comportato un sostanziale scostamento dalle finalità insite nella citata disciplina legislativa. A conferma di tale orientamento anche il D.L. n. 135/2009 e ss.mm.ii., il quale aveva escluso le farmacie comunali dalla disciplina dei servizi a rilevanza economica, dettata allora dall'Art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 e ss.mm.ii., mantenendo la riconduzione della gestione delle farmacie municipali alle forme previste dall'Art. 9 della Legge n. 475/1968.

Il referendum abrogativo del citato Art. 23-bis (consacrato nel DPR n.133/2011) ha solo marginalmente inciso sulla questione della disciplina applicabile ai settori "esclusi". L'art. 4, comma 34, del D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., recante l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione Europea, escludeva dal proprio campo operativo alcuni servizi, fra cui la gestione delle farmacie comunali, regolate dalla Legge n. 475/1968.

La successiva abrogazione dell'Art. 4, comma 34, del D.L. n. 138/2011 e gli orientamenti giurisprudenziali, anche contrastanti, che si sono susseguiti nel tempo, di fatto, hanno rafforzato l'interpretazione da parte di diversi enti locali che non vi fossero, anche negli anni passati, ostacoli di natura normativa alla prosecuzione della gestione da parte della propria società in house del servizio di farmacia.

Ebbene, con il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica da parte del D.Lgs. n. 201/2022, appare subito evidente che con l'entrata in vigore della Riforma dei "servizi pubblici locali", la P.A. nel suo complesso ed in particolare gli Enti Locali sono chiamati immediatamente a fare i conti con nuove regole di affidamento, di valutazione, di selezione, di regolazione, e soprattutto di vigilanza e controllo delle forme di gestione a suo tempo scelte tra quelle consentite per legge, oltre a rispettare un nuovo quadro ordinamentale per i nuovi affidamenti.

L'attività di distribuzione di farmaci è regolata a livello sia nazionale, che locale. Il quadro normativo vigente è delineato dal R.D. n. 1265/1934, dalla Legge 2 aprile 1968, n. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), dal D.P.R. n. 1275/1971 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475), dalla Legge n. 362/1991 (Norme per il riordino del settore farmaceutico) e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538/1992 di attuazione della Direttiva 92/25/CE.

Rientrano invece nelle competenze degli enti locali la concessione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di distribuzione dei farmaci e la disciplina degli orari e turni delle farmacie. Nell'insieme, la normativa disciplina il servizio farmaceutico sia dal punto di vista strutturale che gestionale.

Con il "decreto liberalizzazioni" (Art. 11 del D.L. n. 1/2012), sono stati modificati i commi 2 e 3 dell'Art. 1 della Legge n. 475/1968, che prevedevano una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. La lettera a) del comma 1 del DL 1/2012 abbassa il quorum ad una farmacia ogni 3.300 abitanti. Inoltre, con riferimento alla popolazione eccedente, viene prevista l'apertura di un'ulteriore farmacia per la popolazione eccedente, in tutti i comuni, purché superiore al 50% del parametro stesso.

La norma prevede, inoltre, la possibilità di istituire nuove sedi farmaceutiche – in aggiunta a quelle risultanti al punto precedente - nei centri commerciali, aeroporti, porti, stazioni e aree di servizio ad alta intensità di traffico. Esse non possono tuttavia superare il limite del 5% delle sedi, "comprese le nuove" e viene posta, come condizione per la loro istituzione, la non esistenza di altre farmacie a distanza non inferiore di 1.500 mt per i centri commerciali e 400 mt per gli altri luoghi citati. Su tutte queste farmacie viene prevista la prelazione comunale sino al 2022 e il Comune non potrà cedere la titolarità, né affidarne la gestione.

Le Autorità competenti per l'istituzione delle farmacie aggiuntive sono le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le aziende sanitarie locali competenti per territorio. L'identificazione delle zone è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta perimetrazione di ciascun nuovo esercizio e non incontra limite nella perimetrazione delle sedi già aperte.

Lo stesso decreto ha sancito la liberalizzazione degli orari di apertura, che le farmacie possono estendere a loro discrezione, diventando così i turni e gli orari previsti dalla vigente normativa dei requisiti "minimi". E', inoltre, possibile applicare sconti su tutti i prodotti venduti direttamente ai clienti.

Infine, per quanto riguarda la vendita dei farmaci, anche nei comuni di minori dimensioni è stata applicata la liberalizzazione dei farmaci di “fascia C”; è possibile vendere oggi tutti i medicinali veterinari, anche se soggetti a prescrizione, ad eccezione di quelli soggetti al Testo Unico sugli stupefacenti; sono consentite anche le preparazioni galeniche officinali che non richiedono una ricetta, mentre resta l'esclusiva delle farmacie sulle preparazioni “magistrali” (comprese quelle veterinarie) e sulle preparazioni officinali soggette a prescrizione. Le disposizioni attuative sono state definite dal decreto del Ministero della Salute n. 83 del 18 aprile 2012.

La Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” ha apportato numerose innovazioni al settore della distribuzione farmaceutica i cui punti salienti possono così essere sintetizzati:

- o ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata;
- o rimozione del limite delle 4 licenze, previsto in precedenza, in capo ad una identica società; in precedenza la legge 475/1968 dava questa possibilità solo ai comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti.
- o divieto di controllo, diretto o indiretto da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma;
- o soppressione dei requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie, ovvero, anche una società di non farmacisti può essere titolare di farmacia privata, fermo restando la direzione della stessa a capo di un farmacista;
- o la direzione della farmacia può essere affidata anche ad un farmacista non socio;
- o incompatibilità per il socio- persona fisica della società titolare dell'esercizio della farmacia privata con l'esercizio della professione medica e con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco;
- o concessione, ai titolari delle farmacie ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, che risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, di ottenere il trasferimento territoriale presso comuni della medesima regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro;
- o modifica della disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche in riferimento all'obbligo di mantenimento della conseguente gestione associata, che passa da dieci a tre anni;
- o concessione di fornitura di medicinali utilizzabili in ambiente ospedaliero.

Tutte queste novità sono andate, in sintesi, a generare, soprattutto nelle zone ad alta densità abitativa, una maggiore concorrenza da parte delle catene di distribuzione, mettendo in difficoltà le realtà aziendali prive di solidità finanziaria.

In generale, si sono sviluppati sempre più canali di vendita alternativi (on-line) che mettono in difficoltà la gestione delle farmacie tradizionali e da qui l'importanza e la necessità che la farmacia si trasformi, divenendo sempre più un mezzo attraverso il quale erogare servizi sanitari.

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Affinché il Servizio "Gestione Farmacie comunali" possa qualificarsi come "SIEG" è necessario che l'Ente locale di riferimento ne abbia riconfermato l'assunzione, facendosi carico del soddisfacimento dei bisogni della collettività da esso amministrata per meglio rispondere ai propri interessi generali, nell'alveo della tutela del diritto essenziale alla salute, definendone il modulo gestorio e l'abbia affidato ad un gestore.

Le suddette condizioni qualificano l'attività del servizio farmaceutico comunale come servizio d'interesse generale, in coerenza con i principi di derivazione europea, di legalità, doverosità, efficacia (volumi di attività), efficienza (qualità del servizio erogato), continuità, imparzialità, universalità, accessibilità, economicità (prezzi abbordabili, a valere per quelli non amministrati, sana gestione, performance correlate), trasparenza, proporzionalità, copertura dei costi (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, Sentenza n. 1389/2019 e TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 1274/2020).

Nel caso di specie, il Servizio "Gestione Farmacie comunali", è attualmente svolto dalla società Multiservizi Caerite spa, in house providing, di cui il Comune di Cerveteri detiene il 100% del capitale sociale e sulla quale l'ente esercita il controllo analogo.

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO	
Modalità di svolgimento del servizio	IN HOUSE a Ente partecipato
Modalità di Affidamento	Contratto di affidamento del servizio
Descrizione servizi resi	Gestione delle farmacie comunali
Delibera di GIUNTA o CONSIGLIO	con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/04/2003 ha istituito la Azienda Speciale Multiservizi Caerite (A.S.M.C.); con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 98 del 29/04/2003 il Comune di Cerveteri ha deliberato la trasformazione dell'A.S.M.C. Società per Azioni (S.p.A.)

DETERMINA di affidamento	no
Responsabile attuale della procedura o R.U.P.	
Denominazione AFFIDATARIO del servizio	Multiservizi Caerite S.P.A.
P.IVA dell'AFFIDATARIO del servizio	07105121003
CIG o CIG derivato	no
Contratto di Servizio	06/08/2002
Durata ed eventuale proroga	
Termine previsto del contratto	
Valore complessivo dell'affidamento al netto dell'eventuale ribasso di gara	
presenza Carta dei Servizi	NO
presenza Piano degli Investimenti	NO

Con tali delibere e atti fondamentali, il Comune di Cerveteri ha espresso l'intento politico di soddisfare i bisogni riconducibili al servizio farmaceutico riferito alle farmacie di cui è titolare, anche a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione, come da *lex specialis* di settore, secondo la modalità di gestione che ritiene più consona per soddisfare le esigenze e le richieste della propria comunità.

L'organizzazione del servizio farmaceutico comunale trova poi riscontro generale nello statuto societario, nel contratto di servizio, nella governance e nella Carta dei servizi adottati da detta partecipata, così come i relativi investimenti contribuiscono alla valorizzazione di detto servizio d'interesse generale, in un tutt'uno con le risorse umane dedicate, sotto il diretto controllo gestionale degli organi societari e dell'Ente, che sulla stessa esercita il controllo analogo.

A sua volta, se quanto sopra vale per gli aspetti di legalità e di organizzazione, sotto il profilo della doverosità e della continuità dell'erogazione del servizio di cui trattasi, esso è garantita attraverso l'organizzazione interna ed esterna del soggetto gestore, in coerenza con i prefissati standard prestazionali, elaborati secondo criteri di efficacia ed efficienza, che la circostanza comporta.

L'obiettivo che il Comune intende raggiungere attraverso la gestione a mezzo di una "*società in house providing*" del servizio di gestione delle farmacie è quello di assicurare la fruizione del servizio

d'interesse generale orientato alla persona, beneficiando del miglior servizio possibile, a tutto favore della qualità della vita dei medesimi.

Il “servizio di gestione delle farmacie” risponde così, nel concreto, alle esigenze della comunità di riferimento in relazione al bisogno non derogabile di **vedere sempre garantito il “diritto essenziale alla salute” per il cittadino**

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

A seguire viene rappresentato un quadro economico generale del servizio in argomento, con lo scopo di rappresentare, ai sensi della normativa specifica di settore, quadro economico per centri di costo articolato sulla gestione delle cinque farmacie, vendita on line, consegna a domicilio e in sede centrale con evidenti risultati di EBITA più che positivi in termini di remunerazione dei fattori produttivi della gestione caratteristica del servizio, che complessivamente generano un risultato economico netto complessivo di euro 778.476, 65 come evidenziato nelle tabelle sotto riportate:

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO	rif. Anno 2022	rif. Anno 2022	rif. Anno 2022
<u>Quadro finanziario generale del servizio</u>	Farmacia n° 1	Farmacia n° 2	Farmacia n° 3
Conto Economico annuale	Farmacia Comunale n. 1	Farmacia Comunale n. 2	Farmacia Comunale n. 3
RICAVI			
Ricavi da UTENZA	820.590,41 €	1.968.300,29 €	699.771,86 €
Ricavi da contratto servizio con Ente	- €	- €	- €
Altri Ricavi	- €	- €	- €
Altri Ricavi	- €	- €	- €
Tot. RICAVI	820.590,41 €	1.968.300,29 €	699.771,86 €
COSTI			
Costi per materie prime, sussidiarie e di merci	529.123,66 €	€ 1.297.002,44	503.782,15 €
Costi per servizi	19.630,75 €	33.855,00 €	33.301,14 €
Compensi cda e collegio sindacale	3.873,70 €	3.873,70 €	3.873,70 €
Costi per godimento beni di terzi	849,62 €	25.690,76 €	756,00 €
Costi per il personale	159.462,92 €	272.145,48 €	122.616,62 €
Altri Oneri diversi di gestione	1.054,00 €	4.525,93 €	1.451,83 €
Ammortamenti	690,85 €	332,20 €	800,00 €
Accantonamenti		- €	- €
Proventi e Oneri Finanziari (+/-)		- €	- €
Oneri straordinari			
Tot. COSTI	714.685,50 €	1.637.425,51 €	666.581,44 €
EBT - Risultato Operativo Ante-Imposte	105.904,91 €	330.874,78 €	33.190,42 €
Imposte dell'Esercizio	- €	- €	- €
RISULTATO DI ESERCIZIO	105.904,91 €	330.874,78 €	33.190,42 €

rif. Anno 2022	rif. Anno 2022	rif. Anno 2022
Farmacia n° 4	Farmacia n° 5	Online
Farmacia Comunale n. 4	Farmacia Comunale n. 5	farmaci.me
483.067,81 €	€ 3.878.052,19	3.123.442,03 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
483.067,81 €	3.878.052,19 €	3.123.442,03 €
309.782,19 €	€ 2.493.385,40	€ 2.711.166,54
22.095,39 €	50.911,18 €	339.778,91 €
3.873,70 €	3.873,70 €	3.873,70 €
780,00 €	31.629,69 €	11.164,00 €
77.884,71 €	488.482,60 €	263.820,00 €
710,66 €	8.685,43 €	60.959,33 €
- €	1.554,40 €	9.580,90 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
415.126,65 €	3.078.522,40 €	3.400.343,38 €
67.941,16 €	799.529,79 €	276.901,35 €
- €	- €	- €
67.941,16 €	799.529,79 €	276.901,35 €

rif. Anno 2022	rif. Anno 2022	rif. Anno 2022
Consegna a domicilio	Sede centrale	TOTALE Farmacie
farmaciadigitale.me	Sede centrale	
109.809,24 €		11.083.033,83 €
- €		- €
- €	50.000,00 €	50.000,00 €
- €	16.004,72 €	16.004,72 €
		- €
109.809,24 €	66.004,72 €	11.149.038,55 €
		- €
72.006,20 €		7.916.248,58 €
22.839,54 €	600.422,57 €	1.122.834,48 €
3.873,70 €	3.873,70 €	30.989,60 €
		70.870,07 €
85.327,54 €	406.507,79 €	1.876.247,66 €
- €		77.387,18 €
- €		12.958,35 €
- €	345.000,00 €	345.000,00 €
- €		- €
	474.979,28 €	474.979,28 €
184.046,98 €	1.830.783,34 €	13.758.298,54 €
- 74.237,74 €	- 1.764.778,62 €	- 778.476,65 €
- €		- €
- 74.237,74 €	- 1.764.778,62 €	- 778.476,65 €

INDICATORI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA'

Di seguito si riporta un confronto degli indicatori economicità, efficacia, efficienza per il servizio in argomento, come desumibili dagli ultimi bilanci approvati, analizzati e misurati per ogni centro di costo, desumibili dalle tabelle sotto riportate:

Indicatori di Efficacia ed Economicità	Farmacia n° 1	Farmacia n° 2	Farmacia n° 3
n° dipendenti per singola farmacia	1	1	1
di cui eventuale n° personale in somministrazione	1	1	1
spesa per personale	1,00€	1,00€	1,00€
spesa per prodotti medicinali	1,00€	1,00€	1,00€
ricavi da vendita prodotti medicinali	1,00€	1,00€	1,00€
tot. Ricavi (da Conto Economico)	820.590,41€	1.968.300,29€	699.771,86€
INDICE di Redditività [(Ricavi/Costi)-1]	14,82%	20,21%	4,98%

Farmacia n° 4	Farmacia n° 5	farmaci.me	farmaciadigitale.me
1	1	1	1
1	1	1	1
1,00€	1,00€	1,00€	1,00€
1,00€	1,00€	1,00€	1,00€
1,00€	1,00€	1,00€	1,00€
483.067,81€	3.878.052,19€	3.123.442,03€	109.809,24€
16,37%	25,97%	-8,14%	-40,34%

Si evidenzia un risultato più che positivo del servizi affidato, rappresentato dal margine prodotto dal business prima di considerare oneri finanziari e imposte(Earnings Before Taxes). Trattasi di un significativo indicatore economico determinato come differenza tra i ricavi e i costi aziendali del servizio farmaceutico , con l'eccezione delle imposte sul reddito

VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI D.LGS. n. 201/2022

Ai sensi di quanto prescritto dall'Art. 14 del D.Lgs, n. 201/2022, gli Enti Locali provvedono all'organizzazione di servizi che ritengono necessari al perseguimento dell'interesse pubblico mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a)affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'Art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;

b) affidamento a Società mista, secondo le modalità previste dall'Art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;

c) affidamento a Società "in house", nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'Art. 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli "a rete", gestione in economia o mediante Aziende speciali di cui all'Art. 114 del TUEL.

In ordine alla scelta della modalità di gestione del Servizio in questione, l'Art. 14, comma 2, del decreto, prescrive in capo all'Ente pubblico affidante l'obbligo di tenere conto anche dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse opzioni astrattamente praticabili. Ciò si sostanzia in una analisi comparativa dei punti di forza e di debolezza delle diverse forme di gestione a cui l'Ente Locale può astrattamente ricorrere, al fine di individuare quale sistema di gestione sia quello maggiormente rispondente ai risultati attesi dall'Amministrazione pubblica.

L'eventuale scelta di gestire i Servizi in questione mediante l'affidamento i) ad una Azienda speciale o ii) ad una società mista iii) ovvero affidamento tramite procedure di evidenza pubblica comporta sicuramente una scelta NON economicamente conveniente per il Comune di Cerveteri, soprattutto in considerazione del fatto che l'ipotesi alternativa, quale la "società in house providing" è già operativa, con risultati economici e finanziari più che soddisfacenti e coerenti con gli indirizzi del socio pubblico orientati alla soddisfazione dei cittadini utenti anche di termini di utilità sociale e di universalità, quale controbilanciamento delle diverse esigenze economiche, ambientali e sociali e di governance aziendale.

La scelta di affidare il servizio in argomento ad una "società in house", piuttosto che ricorrere al mercato, si trova ragion d'essere nelle seguenti motivazioni:

a) la gestione del S.I.E.G. "Gestione servizio Farmacie", proprio in ragione della sua "utilità sociale", non può essere improntata esclusivamente a logiche di profitto e di fatturato, ma piuttosto da una visione comune che ponga come obiettivo principale dell'agire l'efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi per la comunità del territorio di riferimento e la massima fruibilità del Servizio da parte degli utenti in condizioni di suo equilibrio economico e di sostenibilità economico-finanziaria (cosiddetto "utile pubblico di gestione" o anche "utile sociale di gestione");

b) la possibilità di agire direttamente, con semplicità gestionale e immediatezza del processo decisionale, sulle modalità di esecuzione del servizio, con conseguente maggiore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio stesso;

c) valorizzazione dell'esperienza maturata dalla Società, delle professionalità e del know how aziendale, tale da consentirle di offrire un servizio maggiormente rispondente alle dinamiche e alle esigenze del territorio;

d) la possibilità di programmare, indirizzare e vigilare l'attività strategico operativa ("controllo analogo"), a livello di pianificazione, di esecuzione, di rendicontazione sull'andamento della gestione e sulla corretta fornitura del servizio attraverso report periodici, permette di svolgere quel controllo direzionale

funzionale alla verifica non solo dei servizi forniti all'utenza, in termini di economicità ma anche quella dell'impatto che gli stessi producono sul territorio in termini di valore pubblico e di accrescimento, quale driver di miglioramento della qualità non solo percepita ma anche quella reale.

§ – SERVIZI STRUMENTALI (SST) AFFIDATI ALLA SOCIETA' MULTISERVIZI CAERITE SPA IN HOUSE PROVIDING

La Multiservizi Caerite spa è affidataria, dei seguenti servizi strumentali al funzionamento dell'Ente e nello specifico:

- a) servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico comunale (cfr. contratto di servizio del 21 dicembre 2006) e pulizie spiagge;
- b) servizio irriguo;
- c) gestione del servizio di pubblica illuminazione comunale (cfr. articolo 5 del contratto di servizio del 21. 12. 2006)

SEZIONE C – CONCLUSIONI

A conclusione della Ricognizione dei servizi pubblici locali, affidati *in house providing*, alla società Multiservizi Caerite spa si elencano a seguire quei servizi che, a valle dell'analisi appena condotta, si qualificano come S.I.E.G. – Servizi di Interesse Economico Generale

ELENCO SERVIZI S.I.E.G. AFFIDATI ALLA SOCIETA' MULTISERVIZI CAERITE SPA

Denominazione del servizio	Tipologia di servizio	Autorità regolatoria	Modalità di affidamento	Soggetto gestore
Gestione Servizio cimiteriale	SIEG	-	In house providing	Multiservizi Caerite spa -
Gestione Servizio farmaceutico	SIEG	-	In house providing	Multiservizi Caerite spa -

E' evidente come, in linea generale, l'amministrazione comunale di laddove la propria struttura amministrativa e di personale non consentisse di gestire efficacemente "in economia" taluni servizi, abbia opportunamente scelto per questi ultimi quale modalità gestione l'affidamento ad una società in house providing, nel rispetto delle disposizioni previste dall' articolo 17 del D.Lgs, n. 201/2022.

In relazione alle nuove prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 201/2022, resta da segnalare come, allor quando diventerà necessario procedere/rinnovare l'affidamento di tali servizi SIEG, questi dovranno essere affidati preferibilmente "in regime di concessione", così come da riserva di legge di cui all'Art. 15 del TUSPL.

La presente relazione è resa ai sensi dell'art. 30 del D.L.201/2022; essa sarà pubblicata sul sito internet del Comune, al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la gestione dei servizi in esame, nonché sarà inviata all'ANAC che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

Servizio REFEZIONE SCOLASTICA

RICHIESTA DATI - rif. ANNO **2022**

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO			
Modalità di svolgimento del servizio	AFFIDAMENTO a Operatore Economico	come indicato nel foglio "GENERALE"	
Modalità di Affidamento	Procedura aperta telematica	breve indicazione sulla procedura di affidamento (es. gara a mezzo CUC o altro soggetto aggregatore, convenzione CONSIP o altro, affid. diretto a in house, ecc..)	
Descrizione servizi resi	Il Servizio garantisce ai bambini e ai ragazzi iscritti alle scuole d'infanzia e primarie il servizio di ristorazione scolastica. . La predisposizione dei menù stagionali e dei pasti avviene presso il Centro di Cottura del Comune di Cerveteri. Il Servizio viene svolto in	indicare brevemente la tipologia e la modalità dei servizi resi a favore dell'Ente	
Delibera di GIUNTA o CONSIGLIO		n° e data - indicare l'atto deliberativo che ha autorizzato l'affidamento	
DETERMINA di affidamento	Determina dirigenziale n. 2247 del 14/12/2020	n° e data - indicare la determinazione che ha perfezionato l'affidamento	
Responsabile attuale della procura o R.U.P.	Dott.ssa Isabella Massicci (RUP)	nome e cognome - indicare l'attuale responsabile del servizio o il R.U.P.	
Denominazione AFFIDATARIO del servizio	Vivenda S.p.A	indicare ragione sociale dell'affidatario del servizio	
P.IVA dell'AFFIDATARIO del servizio	7864721001	indicare Partita IVA dell'affidatario del servizio	
CIG o CIG derivato	8488836911	rinvienibile dalla determina a contrarre o di affidamento	
Contratto di Servizio	rep. 4889 del 30/09/2021	indicare REP. n° e data	
Durata ed eventuale proroga	83 mesi prorogabile per 24 mesi	come rinvenibile da contratto	
Termine previsto del contratto	31/08/2028	indicare data come desumibile da contratto	
Valore complessivo dell'affidamento al netto dell'eventuale ribasso di gara	10.525.898,72 €	come indicato dalla determina di affidamento	
presenza Carta dei Servizi	NO	indicare SI/NO specificare eventuali dettagli nel campo note	
presenza Piano degli Investimenti	NO	indicare SI/NO specificare eventuali dettagli nel campo note	

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO	rif. Anno 2022		
Quadro finanziario generale del servizio	Conto Economico annuale con riferimento all'Affidatario o Concessionario del servizio	questi dati sono in genere ricavabili dal PEF approvato in sede di gara o anche dall'attività di monitoraggio del RUP/DEC	
RICAVI			NOTE eventuali
Ricavi da UTENZA	5,00 €		
Ricavi da contratto servizio con Ente	4,00 €		
Altri Ricavi	1,00 €		
Altri Ricavi	1,00 €		
Tot. RICAVI	11,00 €		
COSTI			NOTE eventuali
Costi per materie prime, sussidiarie e di merci	1,00 €		
Costi per servizi	1,00 €		
Compensi cda e collegio sindacale	1,00 €		
Costi per godimento beni di terzi	1,00 €		
Costi per il personale	1,00 €		
Altri Oneri diversi di gestione	1,00 €		
Ammortamenti	1,00 €		
Accantonamenti	1,00 €		
Proventi e Oneri Finanziari (+/-)	1,00 €		
Tot. COSTI	9,00 €		
EBT - Risultato Operativo Ante-Imposte	2,00 €		

Impatto annuale sul BILANCIO COMUNALE			
ENTRATE			NOTE eventuali
Tit. 2° - Contributi Ministeri o Regione		accertato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tit. 2° - Altri Contributi destinati al servizio	- €	accertato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tit. 3° - Proventi da Affid./Concessionario del servizio	- €	accertato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tit. 3° - Proventi da UTENZA	570.000,00 €	accertato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tit. 3° - Altri proventi	- €	accertato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tot. ENTRATE	570.000,00 €		
SPESE			NOTE eventuali
Tit. 1° - Impegni a favore del GESTORE	1.235.389,27 €	tot. impegnato nell'anno di riferimento a favore del Gestore secondo il contratto di servizio	dovrebbe eguagliare l'importo indicato in precedenza alla riga 25
Tit. 1° - Altre spese collegate	1,00 €	impegnato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tit. 1° - Altre spese collegate	1,00 €	impegnato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tot. SPESA	1.235.391,27 €		

INDICATORI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA'	rif. Anno 2022		
INDICATORI DI CONTESTO			NOTE eventuali
n° utenti/alunni	1.400		
n° strutture/scuole in cui viene erogato il servizio	12		
n° tot. pasti erogati	211.265		
costo singolo pasto da Contratto	5,12 €	Euro - ricavabile da Contratto di servizio	
presenza Centro Cottura	SI	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	

TRASPORTO SCOLASTICO	
RICHIESTA DATI - rif. ANNO	2022

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO			
Modalità di svolgimento del servizio	AFFIDAMENTO a Operatore Economico	come indicato nel foglio "GENERALE"	
Modalità di Affidamento	Procedura aperta telematica	breve indicazione sulla procedura di affidamento (es. gara a mezzo CUC o altro soggetto aggregatore, convenzione CONSIP o altro, affid. diretto a in house, ecc..)	
Descrizione servizi resi	Il Servizio di trasporto scolastico, rivolto agli alu	indicare brevemente la tipologia e la modalità dei servizi resi a favore dell'Ente	
Delibera di GIUNTA o CONSIGLIO		n° e data - indicare l'atto deliberativo che ha autorizzato l'affidamento	
DETERMINA di affidamento	Determina Dirigenziale n. 2510 del 16.12.2021	n° e data - indicare la determinazione che ha perfezionato l'affidamento	
Responsabile attuale della procura o R.U.P.	Dott. Livio Toscano (RUP)	nome e cognome - indicare l'attuale responsabile del servizio o il R.U.P.	
Denominazione AFFIDATARIO del servizio	CILIA ITALIA s.r.l.	indicare ragione sociale dell'affidatario del servizio	
P.IVA dell'AFFIDATARIO del servizio	12409371007	indicare Partita IVA dell'affidatario del servizio	
CIG o CIG derivato	8702139048	rinvienibile dalla determina a contrarre o di affidamento	
Contratto di Servizio	REP n. 4950 del 07/06/2022	indicare REP. n° e data	
Durata ed eventuale proroga	54 mesi prorogabile per 12 mesi	come rinvenibile da contratto	
Termine previsto del contratto	31/12/2026	indicare data come desumibile da contratto	
Valore complessivo dell'affidamento al netto dell'eventuale ribasso di gara		come indicato dalla determina di affidamento	
presenza Carta dei Servizi	NO	indicare SI/NO specificare eventuali dettagli nel campo note	
presenza Piano degli Investimenti	NO	indicare SI/NO specificare eventuali dettagli nel campo note	

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO		rif. Anno 2022	
Quadro finanziario generale del servizio	Conto Economico annuale con riferimento all'Affidatario o Concessionario del servizio	questi dati sono in genere ricavabili dal PEF approvato in sede di gara o anche dall'attività di monitoraggio del RUP/DEC	
RICAVI			NOTE eventuali
Ricavi da UTENZA	5,00 €		
Ricavi da contratto servizio con Ente	4,00 €		
Altri Ricavi	1,00 €		
Altri Ricavi	1,00 €		
Tot. RICAVI	11,00 €		
COSTI			NOTE eventuali
Costi per materie prime, sussidiarie e di merci	1,00 €		
Costi per servizi	1,00 €		
Compensi cda e collegio sindacale	1,00 €		
Costi per godimento beni di terzi	1,00 €		
Costi per il personale	1,00 €		
Altri Oneri diversi di gestione	1,00 €		
Ammortamenti	1,00 €		
Accantonamenti	1,00 €		
Proventi e Oneri Finanziari (+/-)	1,00 €		
Tot. COSTI	9,00 €		
EBT - Risultato Operativo Ante-Imposte	2,00 €		

Impatto annuale sul BILANCIO COMUNALE			
ENTRATE			NOTE eventuali
Tit. 2° - Contributi Ministeri o Regione	1,00 €	accertato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tit. 2° - Altri Contributi destinati al servizio	1,00 €	accertato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tit. 3° - Proventi da UTENZA	1,00 €	accertato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tit. 3° - Altri proventi	1,00 €	accertato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tot. ENTRATE	4,00 €		
SPESE			NOTE eventuali
Tit. 1° - Impegni a favore del GESTORE	4,00 €	tot. impegnato nell'anno di riferimento a favore del Gestore secondo il contratto di servizio	dovrebbe eguagliare l'importo indicato in precedenza alla riga 25
Tit. 1° - Altre spese collegate	1,00 €	impegnato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tit. 1° - Altre spese collegate	1,00 €	impegnato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tot. SPESA	6,00 €		

INDICATORI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA'			
INDICATORI DI CONTESTO	rif. Anno 2022		
n° alunni trasportati	570		
Km di linea programmati	330.000	Km	
n° linee attivate	17		
n° tot. mezzi pubblici	17		
INDICATORI DI ECONOMICITA' ED EFFICACIA	rif. Anno 2022		
Costo pro-capite del Servizio per singola utenza	0,01	€uro	
Indicatore sintetico di costo per Km	0,00	€uro	
Tot. Km effettivi percorsi nell'anno	1	Km	
% Km percorsi / Km programmati	0,00%	indice % efficacia	
Tot. n° corse effettuate	1		
Tot. n° corse con ritardo inferiore ai 5 minuti	1		
Ind. Tempestività	100,00%	indice % tempestività	
INDICATORI DI QUALITA'	rif. Anno 2022		
Decreto Direttoriale M.I.M.I. del 31/08/2023			
Qualità contrattuale			NOTE eventuali
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	
Tempo di attivazione del servizio	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	
Tempo di risposta motivata a reclami	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	

Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	
Cicli di pulizia programmata	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	
Carta dei servizi	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	
Qualità tecnica			
Mappatura delle attività relative al servizio	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	
Predisposizione di un piano di controlli periodici	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	
Accessibilità utenti disabili	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	
Altri indicatori (a discrezione dell'ente)	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico			
Agevolazioni tariffarie	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	
Accessi riservati	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico (a discrezione dell'ente)	NO	indicare SI/NO se applicato/presente o meno, specificando dettagli nel campo note	

SI
NO

Gestione ASILI NIDO	
RICHIESTA DATI - rif. ANNO	2022

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO			
Modalità di svolgimento del servizio	AFFIDAMENTO a Operatore Economico	come indicato nel foglio "GENERALE"	
Modalità di Affidamento	Procedura negoziata tramite piattaforma telematica	breve indicazione sulla procedura di affidamento (es. gara a mezzo CUC o altro soggetto aggregatore, convenzione CONSIP o altro, affid. diretto a in house, ecc..)	
Descrizione servizi resi	L'asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che il Comune di Cerveteri rivolge ai bambini e alle loro famiglie. L'asilo nido accoglie i bambini residenti nel Comune di Cerveteri o che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nello stesso territorio.	Indicare brevemente la tipologia e la modalità dei servizi resi a favore dell'Ente	
Delibera di GIUNTA o CONSIGLIO		n° e data - indicare l'atto deliberativo che ha autorizzato l'affidamento	
DETERMINA di affidamento	Determina dirigenziale n. 1560 del 24.08.2021	n° e data - indicare la determinazione che ha perfezionato l'affidamento	
Responsabile attuale della procedura o R.U.P.	Dott.ssa Giorgia Medori (Resp. Servizio)	nome e cognome - indicare l'attuale responsabile del servizio o il R.U.P.	
Denominazione AFFIDATARIO del servizio	Filef Basilicata Società Cooperativa Sociale	Indicare ragione sociale dell'affidatario del servizio	
P.IVA dell'AFFIDATARIO del servizio	1969770765	Indicare Partita IVA dell'affidatario del servizio	
CIG o CIG derivato	876956CA0	rinvienibile dalla determina a contrarre o di affidamento	
Contratto di Servizio	REP 4888 del 16.09.2021	Indicare REP. n° e data	
Durata ed eventuale proroga	3 anni educativi	come rinvenibile da contratto	
Termine previsto del contratto	31/07/2024	Indicare data come desumibile da contratto	
Valore complessivo dell'affidamento al netto dell'eventuale ribasso di gara	697.015,80 €	come indicato dalla determina di affidamento	
presenza Carta dei Servizi	NO	Indicare SI/NO specificare eventuali dettagli nel campo note	
presenza Piano degli Investimenti	NO	Indicare SI/NO specificare eventuali dettagli nel campo note	

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO	rif. Anno 2022		
Quadro finanziario generale del servizio	Conto Economico annuale con riferimento all'Affidatario o Concessionario del servizio	questi dati sono in genere ricavabili dal PEF approvato in sede di gara o anche dall'attività di monitoraggio del RUP/DEC	
RICAVI			NOTE eventuali
Ricavi da UTENZA	31.900,00 €		
Ricavi da contratto servizio con Ente	172.000,00 €		
Altri Ricavi			
Altri Ricavi			
Tot. RICAVI	203.900,00 €		
COSTI			NOTE eventuali
Costi per materie prime, sussidiarie e di merci	29.500,00 €		
Costi per servizi			
Compensi cda e collegio sindacale			
Costi per godimento beni di terzi			
Costi per il personale	140.222,00 €		
Altri Oneri diversi di gestione			
Ammortamenti	20.000,00 €		
Accantonamenti			
Proventi e Oneri Finanziari (+/-)			
Tot. COSTI	189.722,00 €		
EBT - Risultato Operativo Ante-Imposte	14.178,00 €		

Impatto annuale sul BILANCIO COMUNALE			
ENTRATE			NOTE eventuali
Tit. 2° - Contributi Ministeri o Regione	38.000,00 €	accertato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tit. 2° - Altri Contributi destinati al servizio	- €	accertato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tit. 3° - Proventi da Affid./Concessionario del servizio	- €	accertato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tit. 3° - Proventi da UTENZA	- €	accertato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tit. 3° - Altri proventi	- €	accertato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tot. ENTRATE	38.000,00 €		
SPESE			NOTE eventuali
Tit. 1° - Impegni a favore del GESTORE	172.000,00 €	tot. impegnato nell'anno di riferimento a favore del Gestore secondo il contratto di servizio	dovrebbe eguagliare l'importo indicato in precedenza alla riga 25
Tit. 1° - Altre spese collegate	- €	Impegnato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tit. 1° - Altre spese collegate	- €	Impegnato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tot. SPESA	172.000,00 €		

INDICATORI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA'			
INDICATORI DI CONTESTO	rif. Anno 2022		NOTE eventuali
n° strutture/scuole in cui viene erogato il servizio	1		
n° utenti/alunni	30		
n° dipendenti assegnati al servizio	9		

Gestione integrata RIFIUTI	
RICHIESTA DATI - rif. ANNO	2022

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO			
Modalità di svolgimento del servizio	AFFIDAMENTO a Operatore Economico	come indicato nel foglio "GENERALE"	
Modalità di Affidamento	Gara aperta ai sensi art. 55 d.lgs 163/2006	breve indicazione sulla procedura di affidamento (es. gara a mezzo CUC o altro soggetto aggregatore, convenzione CONSIP o altro, affid. diretto a in house, ecc..)	
Descrizione servizi resi	Servizio di igiene urbana e servizi complementari	indicare brevemente la tipologia e la modalità dei servizi resi a favore dell'Ente	
Delibera di GIUNTA o CONSIGLIO	Delibera CC n. 02 del 22/01/2014	n° e data - indicare l'atto deliberativo che ha autorizzato l'affidamento	ALLEGATA
DETERMINA di affidamento	Determinazione Dirigenziale n. 1848 del 09/11/2015	n° e data - indicare la determinazione che ha perfezionato l'affidamento	ALLEGATA
Responsabile attuale della procecura o R.U.P.	Arch. Daniela Petrone - Resp.le Servizio Ambiente e Mobilità	nome e cognome - indicare l'attuale responsabile del servizio o il R.U.P.	
Denominazione AFFIDATARIO del servizio	A.T.I. "Camassambiente S.p.A. – Azienda Servizi Vari S.p.A."	indicare ragione sociale dell'affidatario del servizio	
P.IVA dell'AFFIDATARIO del servizio	02143250724	indicare Partita IVA dell'affidatario del servizio	
CIG o CIG derivato	5893414714	rinvenibile dalla determina a contrarre o di affidamento	
Contratto di Servizio	Rep. 4451 del 08/04/2016	indicare REP. n° e data	ALLEGATO
Durata ed eventuale proroga	7 anni dal 17/04/2016 al 16/04/2023 più eventuale proroga 6 mesi	come rinvenibile da contratto	
Termine previsto del contratto	16/04/2023	indicare data come desumibile da contratto	
Valore complessivo dell'affidamento al netto dell'eventuale ribasso di gara	€. 29.009.506,13 oltre IVA	come indicato dalla determina di affidamento	
presenza Carta dei Servizi	SI	indicare SI/NO specificare eventuali dettagli nel campo note	
presenza Piano degli Investimenti	NO	indicare SI/NO specificare eventuali dettagli nel campo note	

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO	rif. Anno 2022		
-------------------------------	----------------	--	--

Delibera ultimo PEF TARI approvato secondo regolament. ARERA MTR-2 (Del. 363/2021)	delibera di Consiglio comunale n. 23 del 31/05/2022	indicare n° e data della delibera di Consiglio inviando anche i relativi allegati	ALLEGATA
Delibera TARIFFE TARI	delibera di Consiglio comunale n. 24 del 31/05/2022	indicare n° e data della delibera di Consiglio inviando anche i relativi allegati	ALLEGATA
Delibera individuazione schema qualitativo di raccolta secondo regolamet. ARERA TQRIF (Del. 15/2022)	delibera di Consiglio comunale n. 23 del 31/05/2022	indicare n° e data della delibera di Giunta inviando anche i relativi allegati	ALLEGATA

Quadro finanziario generale del servizio	Conto Economico annuale con riferimento all'Affidatario o Concessionario del servizio	questi dati sono in genere ricavabili dal PEF approvato in sede di gara o anche dall'attività di monitoraggio del RUP/DEC	
RICAVI			NOTE eventuali
Ricavi da UTENZA	- €		DATI NON DISPOIBILI
Ricavi da contratto servizio con Ente	- €		" "
Altri Ricavi	- €		" "
Altri Ricavi	- €		" "
Tot. RICAVI	- €		
COSTI			NOTE eventuali
Costi per materie prime, sussidiarie e di merci	- €		DATI NON DISPOIBILI
Costi per servizi	- €		" "
Compensi cda e collegio sindacale	- €		" "
Costi per godimento beni di terzi	- €		" "
Costi per il personale	- €		" "
Altri Oneri diversi di gestione	- €		" "
Ammortamenti	- €		" "
Accantonamenti	- €		" "
Proventi e Oneri Finanziari (+/-)	- €		" "
Tot. COSTI	- €		
EBT - Risultato Operativo Ante-Imposte	- €		

Impatto annuale sul BILANCIO COMUNALE			
ENTRATE			NOTE eventuali
Tit. 1° - Accertamento ruolo TARI	- €	accertato nell'anno di riferimento	DATI NON A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO AMBIENTE
Tit. 1° - Accertam. Recupero Evasione TARI	- €	accertato nell'anno di riferimento	" "
Tit. 2° - Contrib. MIUR per rifiuti scolastici	- €	accertato nell'anno di riferimento	" "
Tit. 2° - Altri Contributi (eventuali)	570.158,00 €	accertato nell'anno di riferimento	Proventi dalla vendita di rifiuti differenziati
Tot. ENTRATE	570.158,00 €		
SPESE			NOTE eventuali
Tit. 1° - Impegni a favore del GESTORE	5.088.210,34 €	tot. impegnato nell'anno di riferimento a favore del Gestore secondo il contratto di servizio	IVA compresa

Tit. 1° - Altre spese collegate	1.810.343,51 €	impegnato nell'anno di riferimento	Costi di smaltimento rifiuti presso impianti (IVA compresa)
Tit. 1° - Altre spese collegate	137.079,33 €	impegnato nell'anno di riferimento	ALTRE SPESE FINANZIATE DAL PEF: noleggio fototrappole, progettazione nuova gara, DEC, istituzione della TARIP
Tot. SPESA	7.035.633,18 €		

Dati PEF	rif. MTR-2 Tool ARERA PEF 2022-2025		
Costi VARIABILI	Totale ciclo integrato R.U. (Gestore + Ente)		
CRT - raccolta e trasporto R.U. Indifferenziati	687.330,00 €		
CTS - trattamento e smaltimento R.U.	755.134,00 €		
CTR - trattamento e recupero R.U.	884.915,00 €		
CRD - raccolta e trasporto Differenziata	2.224.659,00 €		
CRT - raccolta e trasporto R.U. Indifferenziati	687.330,00 €		ripete il dato della riga 63
∑TV - Tot. Costi Variabili a tariffa	5.443.774,00 €	rig. 23 col. F tool ARERA	
Costi FISSI	Totale ciclo integrato R.U. (Gestore + Ente)		
CSL - spazzamento e lavaggio	1.050.280,00 €		
CC - costi comuni	858.190,00 €		
CK - costi d'uso del capitale	51.461,00 €		
∑TF - Tot. Costi Fissi a tariffa	1.565.083,00 €	rig. 47 col. F tool ARERA	
valori finali PEF	Totale ciclo integrato R.U. (Gestore + Ente)		
∑Ta = variabili + fissi	7.008.827,00 €	rig. 50 o 72 col. F tool ARERA	
∑TMAX = limite tariffario MAX	7.008.827,00 €	rig. 78 col. F tool ARERA	
Costo finale a tariffa dopo detrazioni	6.985.551,00 €	rig. 90 col. F tool ARERA	

INDICATORI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA'			
INDICATORI DI CONTESTO	rif. Anno 2022		
n° popolazione residente	38.400		
densità utenza per Km ^q	1,00	Kmq	
n° Utenze Domestiche	1		
n° Utenze NON Domestiche	1		
n° tot. Utenze TARI	2		
INDICATORI DI ECONOMICITA' ED EFFICACIA	rif. Anno 2022		
RU - Tot. produzione RIFIUTI URBANI (CER 20030124)	3.750	Ton/Anno	
RD - Tot. RACCOLTA DIFFERENZIATA	11.184	Ton/Anno	
Tot. Quantità Rifiuti prodotti	14.934	Ton/Anno	
RU - Indice pro-capite per RIFIUTI URBANI (CER 20030124)	0,10	Ton/Anno	
RD - Indice pro-capite RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,29	Ton/Anno	

Costo pro-capite del Servizio	181,92	€uro	
INDICATORI DI EFFICIENZA E QUALITA'	rif. Anno 2022		NOTE eventuali
Servizio di raccolta Porta a Porta	SI	indicare SI/NO specificare eventuali dettagli nel campo note	
Servizio di raccolta stradale	SI	indicare SI/NO specificare eventuali dettagli nel campo note	limitatamente agli oli vegetali e agli abiti usati
Servizio Isole Ecologiche	SI	indicare SI/NO specificare eventuali dettagli nel campo note	Centro di Raccolta Comunale nel capoluogo e isole ecologiche mobili nelle frazioni
Servizio conferimento a pagamento	NO	indicare SI/NO specificare eventuali dettagli nel campo note	
Calendario settimanale del servizio di raccolta Porta a Porta	es. - umido/organico 2 volte - carta/cartone 1 volta - plastica e metalli 1 volta - vetro 1 volta - inerti 1 volta - pannolini e assorbenti 1 volta	indicazione del calendario tipico settimanale	calendario per Utenze Domestiche
Frequenza pulizia/spazzamento strade	1/7 -3/7 - 4/7 - 6/7	interventi effettivamente svolti (giornalieri, settimanali e mensili), rispetto a quelli previsti dal contratto di servizio	Variabile in base alle zone
Frequenza pulizia/spazzamento marciapiedi	quindicinale	interventi effettivamente svolti (giornalieri, settimanali e mensili), rispetto a quelli previsti dal contratto di servizio	
Frequenza pulizia caditoie	n. 1.000 interventi annuali	interventi effettivamente svolti (giornalieri, settimanali e mensili), rispetto a quelli previsti dal contratto di servizio	per intervento si intende ogni caditoia
Frequenza pulizia servizi igienici	non previsto	interventi effettivamente svolti (giornalieri, settimanali e mensili), rispetto a quelli previsti dal contratto di servizio	
Frequenza svuotamento cestini	giornaliera	interventi effettivamente svolti (giornalieri, settimanali e mensili), rispetto a quelli previsti dal contratto di servizio	

SI
NO

T.P.L. - Trasporto Pubblico Locale

RICHIESTA DATI - rif. ANNO

2022**QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO**

Modalità di svolgimento del servizio	AFFIDAMENTO a Operatore Economico	come indicato nel foglio "GENERALE"	
Modalità di Affidamento	Determina n.1585 del 26/10/2016, del Dirigente Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistica, la gara è stata aggiudicata definitivamente alla A.T.I. "Seatour S.p.A.-S.A.B. Autoservizi S.r.l." per la durata di anni 8 (otto) ed un corrispettivo complessivo annuo di € 1.805.646,44 oltre I.V.A. di Legge, a fronte di una percorrenza annua di 1.022.800 km oltre a 165.112,30 km offerti gratuitamente in sede di gara;	breve indicazione sulla procedura di affidamento (es. gara a mezzo CUC o altro soggetto aggregatore, convenzione CONSIP o altro, affid. diretto a in house, ecc..)	
Descrizione servizi resi	Trasporto Pubblico Locale congiunto con il	indicare brevemente la tipologia e la modalità dei servizi resi a favore dell'Ente	
Delibera di GIUNTA o CONSIGLIO	Consiglio Comunale di Cerveteri ha approvato la Delibera n.7 del 16/04/2014, avente ad oggetto "Gestione associata Servizio TPL – Convenzione con il Comune di Ladispoli", Mentre il Comune di Ladispoli ha proceduto all'adozione di analogo atto con propria Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 17/04/2014 e che con entrambi i provvedimenti è stato approvato uno schema di Convenzione per la gestione associata del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su strada, poi sottoscritta dai Sindaci pro-tempore dei due Comuni in data 15/07/2014, rep. n. 4207;	n° e data - indicare l'atto deliberativo che ha autorizzato l'affidamento	Allegata delibera di CC n. 17/2014 Comune di Ladispoli
DETERMINA di affidamento	Determina n.1585 del 26/10/2016, del Dirigente Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistica: la gara è stata aggiudicata definitivamente alla A.T.I. "Seatour S.p.A.-S.A.B. Autoservizi S.r.l." per la durata di anni 8 (otto) ed un corrispettivo complessivo annuo di € 1.805.646,44 oltre I.V.A. di Legge, a fronte di una percorrenza annua di 1.022.800 km oltre a 165.112,30 km offerti gratuitamente in sede di gara;	n° e data - indicare la determinazione che ha perfezionato l'affidamento	Chiesto a Granieri
Responsabile attuale della procedura o R.U.P.	geom. Pamela Stracci	nome e cognome - indicare l'attuale responsabile del servizio o il R.U.P.	
Denominazione AFFIDATARIO del servizio	ATI Seatour S.p.A (capogruppo) - Arriva	indicare ragione sociale dell'affidatario del servizio	

P.IVA dell'AFFIDATARIO del servizio	Seatour PIVA IT00944781004 – Arriva Italia	indicare Partita IVA dell'affidatario del servizio	
CIG o CIG derivato	63031579B2	rivenibile dalla determina a contrarre o di affidamento	
Contratto di Servizio	Rep. 4540 del 11/07/2017	indicare REP. n° e data	Allegato
Durata ed eventuale proroga	proroga consentita di durata non superiore	come rivenibile da contratto	
Termine previsto del contratto	8 anni - 30/11/2024	indicare data come desumibile da contratto	
Valore complessivo dell'affidamento al netto dell'eventuale ribasso di gara	€ 14.445.171,50 al netto del ribasso, escluso	come indicato dalla determina di affidamento	
presenza Carta dei Servizi	SI	indicare SI/NO specificare eventuali dettagli nel campo note	
presenza Piano degli Investimenti	NO	indicare SI/NO specificare eventuali dettagli nel campo note	

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO	rif. Anno 2022		
Quadro finanziario generale del servizio	Conto Economico annuale con riferimento all'Affidatario o Concessionario del servizio	questi dati sono in genere ricavabili dal PEF approvato in sede di gara o anche dall'attività di monitoraggio del RUP/DEC	
RICAVI			NOTE eventuali
Ricavi da UTENZA	176.790,27 €		
Ricavi da contratto servizio con Ente	1.799.646,42 €		
Altri Ricavi	202,00 €		
Altri Ricavi	9.805,32 €		
Tot. RICAVI	1.986.444,01 €		
COSTI			NOTE eventuali
Costi per materie prime, sussidiarie e di merci			Il dato è stato richiesto al gestore sarà trasmesso appena disponibile
Costi per servizi			Il dato è stato richiesto al gestore sarà trasmesso appena disponibile
Compensi cda e collegio sindacale			Il dato è stato richiesto al gestore sarà trasmesso appena disponibile
Costi per godimento beni di terzi			Il dato è stato richiesto al gestore sarà trasmesso appena disponibile
Costi per il personale			Il dato è stato richiesto al gestore sarà trasmesso appena disponibile
Altri Oneri diversi di gestione			Il dato è stato richiesto al gestore sarà trasmesso appena disponibile
Ammortamenti			Il dato è stato richiesto al gestore sarà trasmesso appena disponibile
Accantonamenti			Il dato è stato richiesto al gestore sarà trasmesso appena disponibile
Proventi e Oneri Finanziari (+/-)			Il dato è stato richiesto al gestore sarà trasmesso appena disponibile
			Il dato è stato richiesto al gestore sarà trasmesso appena disponibile
Tot. COSTI	- €		
EBT - Risultato Operativo Ante-Imposte	1.986.444,01 €		

Impatto annuale sul BILANCIO			
ENTRATE			NOTE eventuali
Tit. 2° - Contributi Ministeri o Regione	1.805.646,42 €	accertato nell'anno di riferimento	Contributo RL per rimborso spese sostenute per il servizio – IVA esclusa
Tit. 2° - Altri Contributi destinati al servizio	- €	accertato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tit. 3° - Proventi da UTENZA	- €	accertato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tit. 3° - Altri proventi	- €	accertato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tot. ENTRATE	1.805.646,42 €		
SPESE			NOTE eventuali
Tit. 1° - Impegni a favore del GESTORE (se del caso solo IVA-vedi nota riga 46)	1.805.646,42 €	tot. impegnato nell'anno di riferimento a favore del Gestore secondo il contratto di servizio	IVA a carico degli enti Comune di Ladispoli-Comune di Cerveteri
Tit. 1° - Altre spese collegate	180.564,64 €	impegnato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tit. 1° - Altre spese collegate	- €	impegnato nell'anno di riferimento	(specificare se del caso...)
Tot. SPESA	1.986.211,06 €		

INDICATORI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA'			
INDICATORI DI CONTESTO	rif. Anno 2022		
n° popolazione residente	78.334,00		CERVETERI 37741 LADISPOLI 40593 al 2022
densità utenza per Km ²	491,74	Kmq	
Km di linea programmati	1.187.912,30	Km	
n° linee attivate	15,00		
n° tot. mezzi pubblici	13,00		
n° mezzi ecologici	0,00		TUTTI I MEZZI EURO 6
INDICATORI DI ECONOMICITA' ED EFFICACIA	rif. Anno 2022		
Costo pro-capite del Servizio	25,36	€uro	
Indicatore sintetico di costo per Km	1,67	€uro	
Tot. Km effettivi percorsi nell'anno	1	Km	
% Km percorsi / Km programmati	0,00%	indice % efficacia	
Tot. n° corse effettuate	1		
Tot. n° corse con ritardo inferiore ai 5 minuti	1		
Ind. Tempestività	100,00%	indice % tempestività	
INDICATORI DI EFFICIENZA E QUALITA'	rif. Anno 2022		NOTE eventuali
n° anni vita media residua parco mezzi	7,00	anni vita residua	
% n° autobus con pianale ribassato sul totale	1	indice %	
% n° fermate dotate di pannelli informativi sul totale	1,00	indice %	
possibilità abbonamenti	SI	indicare SI/NO specificare eventuali dettagli nel campo note	

presenza agevolazioni tariffarie	SI	<i>indicare SI/NO specificare eventuali dettagli nel campo note</i>	REGIONE LAZIO - INTERMEDIAZIONE COMUNE DI CERVETERI
altri indicatori utilizzati			
altri indicatori utilizzati			

SI
NO